	Laboratorio del CoRFiLaC				D-MQ7.1-1
	CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO				
	REVISIONE	N° 16	DATA	30.09.2024	PAG. 1 DI 9

Premessa

Le condizioni contenute nel presente documento s'intendono conosciute ed accettate all'atto della consegna dei campioni presso il Laboratorio.

Il Laboratorio del CoRFiLaC è accreditato da ACCREDIA con il numero 0316 in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

"Committente"/"Cliente": il soggetto giuridico, pubblico o privato, individuato nella parte anagrafica, che richiede al CoRFiLaC l'effettuazione di analisi chimiche e microbiologiche.

"Campione": un materiale da esaminare.

"Aliquota": porzioni uguali di quantità di campione.

"RdL": Responsabile del Laboratorio.

Consegna dei campioni al laboratorio

Ogni attività, procedura e/o metodica prevista e/o richiesta in ordine alla creazione, costituzione od individuazione del campione è definita attività di "campionamento" e, salvo diverse condizioni formalmente convenute, si intende prestata od espletata a carico e sotto la responsabilità del Committente.

Di solito il Laboratorio non esegue attività di campionamento ma su richiesta il Laboratorio del CoRFiLaC assicura la disponibilità a fornire indicazioni su procedure, tecniche e/o metodi di "campionamento" e di conservazione previste da normative cogenti e/o volontarie ed eventualmente anche i materiali necessari all'esecuzione di un campionamento ottimale per il latte, formaggio e alimenti zootecnici.


Ove non sia diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio a cura del Committente o di un suo incaricato. L'imballaggio, il trasporto e la consegna del campione sono sotto responsabilità del cliente. Il campione deve essere trasportato in modo tale da non subire variazioni di temperatura o altri parametri, che potrebbero inficiare il risultato analitico. L'analisi condotta dal Laboratorio farà sempre comunque riferimento alla situazione del campione al momento della consegna.

I campioni possono essere conferiti presso il Laboratorio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Dopo le ore 11.00 del venerdì, o prefestivi, saranno accettati solo i campioni da sottoporre ad analisi chimiche, i quali se deperibili saranno congelati.

Su richiesta il Laboratorio effettua il campionamento e/o il ritiro del materiale da esaminare presso il domicilio del cliente (o presso altro luogo dallo stesso indicato) secondo le modalità descritte nei metodi di prova applicati in Laboratorio (riferimento MET-L 001 e MET-F 001). Nel caso che il ritiro del campione è effettuata dal personale del Laboratorio del CoRFiLaC, si garantisce che il trasporto al Laboratorio avvenga secondo condizioni tali da assicurare la conservazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche che il materiale presentava all'atto della sua presa in consegna.

Ricevimento ed accettazione

Il ricevimento e l'accettazione del campione sono sotto la responsabilità del collaboratore del settore incaricato all'accettazione. I campioni possono essere consegnati presso la nostra sede oppure inviati tramite posta o corriere. In quest'ultimo caso deve essere sempre allegata una specifica richiesta completa di tutte le informazioni necessarie per

	Laboratorio del CoRFiLaC				D-MQ7.1-1
	CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO				
	REVISIONE	N° 16	DATA	30.09.2024	PAG. 2 DI 9

l'accettazione, prove richieste, eventuali comunicazioni ed informazioni relative al campione in esame. Tale richiesta può essere inviata anche tramite mail, fax o lettera. Sul Foglio di lavoro viene inserita la dicitura "CAMPIONE INVIATO IN LABORATORIO TRAMITE CORRIERE".

Per "**accettazione**" si intende la presa in carico del materiale da sottoporre ad analisi da parte del Laboratorio del CoRFiLaC con l'attribuzione di un numero identificativo, generato automaticamente con l'inserimento della richiesta nel software di gestione del laboratorio. L'accettazione del campione compete a tutti i collaboratori del Laboratorio.

L'idoneità del campione da accettare viene assegnata in base ai seguenti criteri:

1) Contenitore idoneo

Per i prodotti lattiero-caseari il contenitore deve essere pulito o sterile con chiusura ermetica, in materiale idoneo come vetro, plastica alimentare. Sterile con chiusura ermetica, per campioni da sottoporre ad analisi microbiologiche.

Per gli alimenti zootecnici, tutti i campioni devono essere consegnati in laboratorio in contenitori chiusi, il contenitore deve essere pulito, in materiale idoneo come carta per i prodotti secchi, plastica per i prodotti umidi. Bottiglie o barattoli, per prodotti liquidi o semisolidi, ermeticamente chiusi.

2) Caratteristiche visive e olfattive

Per i prodotti lattiero-caseari:

Il latte non deve evidenziare separazione delle fasi;

L'odore non deve essere sgradevole o acidulo;

La ricotta non deve avere odore sgradevole.

3) Informazioni inerenti al campione

Se le informazioni inerenti al campione sono carenti, il campione viene conservato alla temperatura idonea in un contenitore con scritto "**in attesa di accettazione**". Il RdL prevede a segnalare al Committente che il campione, non può essere registrato, fino a quando non saranno comunicate le informazioni necessarie per l'accettazione.


4) Quantità del campione

In base alle prove richieste, viene valutata se la quantità di campione fornita è sufficiente o meno. Se non fosse sufficiente, si chiede al Committente di portare una quantità maggiore di campione o altrimenti, quando possibile, si chiede un numero di prove compatibile con la quantità di campione fornito.

Per i prodotti lattiero caseari la quantità minima consigliata di campione è di 100 ml per il latte e derivati liquidi e 100 g per i derivati del latte solidi e semi-solidi "Riferimento norma ISO 707 IDF 50 tabella 1". Per l'analisi delle micotossine la quantità minima di campione consigliata è 1 litro per il latte e derivati liquidi o 1 kg per i derivati del latte solidi e semi-solidi (Riferimento Reg. CE n. 401/2006).

Per gli alimenti zootecnici la quantità minima consigliata di campione finale, dopo riduzione, non deve essere inferiore a 500 g per gli alimenti solidi, 500 ml per i liquidi (Riferimento Reg. CE n.152/2009).

5) Temperatura del campione

	Laboratorio del CoRFiLaC				D-MQ7.1-1
	CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO				
	REVISIONE	N° 16	DATA	30.09.2024	PAG. 3 DI 9

Nei casi in cui il campione deve pervenire refrigerato o congelato, l'addetto all'accettazione provvede a misurarne la temperatura all'atto del conferimento utilizzando un termometro ad infrarosso.

Se congelati, i campioni non devono presentare una temperatura superiore a $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Per i campioni stabili a temperatura ambiente la deve essere inferiore a $40\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Di norma i campioni di latte destinati ad analisi chimico fisiche possono essere accettati con una temperatura superiore a $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ se dichiarato o accertato che si tratti di un latte munto entro 4 ore dalla consegna. Nel caso di campioni di latte a cui è stato aggiunto un conservante (Bronopol o sodio azide) e su cui è possibile richiedere solo prove chimico-fisiche è tollerata una temperatura fino a $10 \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$. Senza aggiunta di conservanti la temperatura del campione di latte deve essere di $4 \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$. La temperatura dei campioni di formaggio deve essere all'interno del range dichiarato in etichetta dal produttore, qualora non fosse indicata, non deve superare i $+15\text{ }^{\circ}\text{C}$.

I campioni deperibili destinati ad analisi microbiologiche e le acque devono essere consegnati ad una temperatura compresa tra $+1\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+8\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Riferimento Norma ISO 7218: 2013). I campioni di latte (Riferimento norma ISO 707 IDF 50 tabella 1), dopo il prelievo vanno refrigerati, trasportati in laboratorio nel più breve tempo possibile e consegnati ad una temperatura tra $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($3 \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$).

In ogni caso la consegna dei campioni in laboratorio deve essere effettuata entro 24 h dal prelievo.


Per tutto il tempo che intercorre tra l'arrivo del campione e la sua accettazione definitiva (o eventualmente il suo rifiuto) il campione viene stoccato temporaneamente nelle idonee condizioni (temperatura ambiente/refrigerato/ congelato) sotto la responsabilità del personale addetto all'accettazione.

6) Non idoneità del campione

Tutti i campioni che non rispettano i criteri sopra descritti, o presentano condizioni tali da compromettere il risultato analitico richiesto o compromettere il funzionamento delle apparecchiature vengono accettati indicandone la non idoneità e la motivazione della stessa. La "non idoneità" viene segnata scrivendo "No" sul foglio di lavoro alla voce "Campione idoneo". Sul campione verrà scritto, oltre al numero identificativo, "**campione non idoneo**".

Si informa immediatamente il committente sulla non idoneità del campione e sul fatto che il laboratorio, vista la non idoneità dello stesso, declina la responsabilità sui dati forniti. In questo caso il committente potrà scegliere di:

- a. Non far eseguire le analisi. In questo caso sul foglio di lavoro alla voce: "Autorizzazione svolgimento analisi" verrà riportata la dicitura "No" ed il campione verrà eliminato.
- b. Di eseguire le analisi, purchè tecnicamente possibile. In questo caso sul foglio di lavoro alla voce: "Autorizzazione svolgimento analisi" verrà riportata la dicitura "Si". La non idoneità del campione ed il motivo della stessa saranno riportate inoltre sul Rapporto di Prova alla voce "idoneità campione" indicandone la motivazione tra parentesi. L'eventuale mancata esecuzione di una o più prove richieste nel modulo "Foglio di lavoro" sarà riportata alla voce "Annotazioni particolari" del Rapporto di Prova.

	Laboratorio del CoRFiLaC				D-MQ7.1-1
	CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO				
	REVISIONE	N° 16	DATA	30.09.2024	PAG. 4 DI 9

Campionamento di un'aliquota e circolazione dei campioni all'interno del laboratorio

Il campionamento di un'aliquota da un campione da laboratorio, è eseguito secondo le modalità descritte nei Metodi di Prova.

Tutte le aliquote vengono marcate in modo indelebile con lo stesso N° identificativo del campione di laboratorio.

Nel caso di campioni di committenti, l'addetto all'accettazione annota sul Foglio di Lavoro da chi è stato effettuato il campionamento, chi ha preparato l'aliquota, la data e il metodo seguito.

Quando le prove da eseguire sul campione coinvolgono più di un settore, sarà data priorità di analisi al laboratorio di microbiologia.

Conservazione e immagazzinamento

Dal momento del ricevimento del campione da esaminare il Laboratorio ne garantisce la conservazione secondo le modalità descritte nella PO-11 e nei metodi e procedure di prova del Laboratorio.

Modalità di conservazione particolari, diverse da quanto descritto nei Metodi di Prova, vengono riportate sul Foglio di Lavoro.

L'eventuale controcampione (o campione di riserva) è conservato dal Laboratorio, secondo le modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche originarie, per un periodo che deve essere preventivamente concordato in forma scritta sul Foglio di Lavoro.

Se durante la conservazione il campione venisse danneggiato in modo irreparabile, il RdL informa immediatamente il Committente dell'accaduto, e si rende disponibile ad accettare un nuovo campione.

Infine il Laboratorio assicura la conservazione delle registrazioni inerenti le prove per 10 anni; trascorso tale periodo la rintracciabilità della documentazione non viene garantita.

Data inizio analisi


Si intende la data di apertura del campione, entro un periodo massimo dettagliato nelle procedure di prova al metodo, fatto salvo l'onere del Laboratorio del CoRFiLaC di garantire idonei trattamenti di conservazione del campione.

Restituzione e smaltimento

Terminate le prove e convalidate dal Responsabile di Laboratorio, salvo diverse disposizioni da parte del committente concordati in forma scritta sul Foglio di Lavoro alla voce "Modalità di Conservazione particolari", il Laboratorio elimina la parte residua del campione di prova. In alcuni casi di particolare interesse ai fini di ricerca, il Responsabile di Laboratorio può decidere di conservare il campione, garantendo nell'espressione dei risultati, l'anonimato del Committente.

L'eventuale contro campione è conservato dal Laboratorio, secondo i tempi e le modalità di conservazione, preventivamente concordati in forma scritta sul Foglio di Lavoro alla voce "Modalità di Conservazione particolari".

Risultati delle prove

	Laboratorio del CoRFiLaC				D-MQ7.1-1
	CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO				
	REVISIONE	N° 16	DATA	30.09.2024	PAG. 5 DI 9

I risultati delle prove sono riportati sul “Rapporto di prova”; il documento è redatto su carta intestata del CoRFiLaC riportante, nell’intestazione, il logo del laboratorio ed il marchio ACCREDIA. L’accreditamento ACCREDIA è stato concesso con numero di accreditamento 0316 per le prove riportate “nell’elenco prove” vigente disponibile presso il Laboratorio e sul sito web di ACCREDIA.

Il Laboratorio è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi, così come ricevuti. I rapporti di prova vengono emessi in unico esemplare e sono consegnati al Committente brevi manu o in alternativa, se così convenuto, possono essere inviati con corrispondenza ordinaria con addebito a carico del destinatario.

Il committente può prenderne visione scaricandoli direttamente dal sito web del CoRFiLaC (all’interno di un’area riservata dello stesso) o per trasmissione telematica da parte del Laboratorio; tuttavia essi non hanno validità di documento originale, i quali devono essere ritirati presso il laboratorio.

Il rilascio di eventuali duplicati in formato originale, su richiesta del Committente, costituisce prestazione accessoria, che verrà concordata su richiesta del Committente. I rapporti di prova vengono emessi in conformità alle norme generali sull’accreditamento dei laboratori.


È vietata la duplicazione parziale dei rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta.


I rapporti di prova possono essere rimesse solo per la correzione di errori e l’inclusione di dati omessi disponibili al momento della prova.

Non è consentito rimettere un rapporto di prova sotto accreditamento cambiando il nome commerciale/ marchio del prodotto testato (senza eseguire nuove prove), anche se con un chiaro riferimento al rapporto di prova iniziale da sostituire, EA Resolution 2014 (33) 31.

REGOLE DECISIONALI PER IL GIUDIZIO DI CONFORMITA’

L’incertezza di misura ha implicazioni nell’interpretazione dei risultati analitici e nel confronto con i valori accettabili previsti da normative, regolamenti o da esigenze specifiche dei clienti (PO-05). Quando i valori di riferimento sono fissati senza incertezze, è possibile imbattersi in cinque diverse situazioni (vedi figura successiva).

	Laboratorio del CoRFiLaC				D-MQ7.1-1
	CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO				
	REVISIONE	N° 16	DATA	30.09.2024	PAG. 6 DI 9



Il caso (A) non crea dubbi d'interpretazione: il valore di riferimento non è superato con certezza, quindi corrisponderà una sicura situazione di CONFORMITÀ.

Il caso (E) non crea dubbi d'interpretazione: il valore di riferimento è superato con certezza, quindi corrisponderà una sicura situazione di NON CONFORMITÀ.

I casi rimanenti, (B), (C), (D), richiedono considerazioni individuali. In questi casi ci si trova in "zone d'ombra", all'interno delle quali c'è il 95 % di probabilità di trovare il valore vero del misurando, ed è necessario adottare una regola decisionale (criterio di valutazione):

Regola 1: Quando le norme di riferimento, tecniche o di legge, indicano espressamente le regole decisionali per l'analisi di conformità, queste devono essere utilizzate.

Regola 2: Quando gli utenti delle misure (clienti), responsabili di eventuali azioni collegate, definiscono le regole decisionali per l'analisi di conformità, queste devono essere utilizzate.

Regola 3: Quando le norme di riferimento o gli utenti delle misure non indicano le regole decisionali, per l'analisi di conformità deve essere utilizzato un criterio probabilistico che considera il Risultato della misura (R) non conforme quando risulta maggiore del valore limite (VL) con una probabilità maggiore del 95 %. Ovvero il campione è non conforme al VL quando il risultato della misura supera il VL oltre ogni ragionevole dubbio cioè tenendo conto dell'incertezza di misura (U), stimata ad un livello di confidenza del 95 %.


Nella formulazione della regola 3. è implicito il ricorso ad un test di superamento del VL di tipo unilaterale (one-tailed significance test at 95 % confidence).

Limitazioni all'uso del marchio ACCREDIA

Si informa che il Laboratorio di prova ha in atto una convenzione con ACCREDIA a tutela del cliente.

L'Accreditamento è il riconoscimento formale dell'idoneità del Laboratorio a determinare le caratteristiche di un prodotto e/o materiale in base a procedure specifiche.

ACCREDIA "Sistema Nazionale per l'Accreditamento di Laboratori" è l'Ente Nazionale competente a concedere o revocare l'Accreditamento, a livello nazionale, dei Laboratori di prova. ACCREDIA concede l'Accreditamento ad un Laboratorio quando ne abbia

	Laboratorio del CoRiLaC				D-MQ7.1-1
	CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO				
	REVISIONE	N° 16	DATA	30.09.2024	PAG. 7 DI 9

accertato la competenza tecnica e gestionale in conformità ai requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2018.

ACCREDIA è membro delle reti internazionali degli Enti di accreditamento ed è firmataria dei relativi Accordi internazionali di Mutuo Riconoscimento ILAC (ILAC MRA) che migliorano l'accettazione dei prodotti oltre i confini nazionali, riducendo gli ostacoli tecnici agli scambi. Tutto ciò promuove il commercio internazionale e permette la realizzazione dell'obiettivo del libero scambio di "accreditato una volta, accettato ovunque".

Il Laboratorio, nell'ottica del principio di trasparenza, sottolinea che il marchio Accredia può essere riportato dal Laboratorio sul rapporto di prova quando lo stesso contiene i risultati di prove accreditate richieste a meno che non sia stato esplicitamente concordato in un accordo legale o documentato con il cliente. In questi casi, il Laboratorio deve informare i propri clienti che tali rapporti di prova non sono accreditati e di conseguenza non sono coperti da EA MLA. Tuttavia, quest'ultima possibilità non può essere applicata quando i rapporti di prova contenenti risultati coperti dall'accREDITAMENTO sono emessi in un ambito in cui l'accREDITAMENTO è obbligatorio per legge o è previsto contrattualmente quando i rapporti di prova devono essere presentati o trasmessi a terzi (pubblico o autorità). In tali casi, l'uso del marchio o riferimento all'accREDITAMENTO è obbligatorio, a meno che l'apposizione non sia impedita da requisiti cogenti.

Il Laboratorio non può apporre il Marchio ACCREDIA, e qualunque riferimento all'AccREDITAMENTO, sul campione di prova o su un prodotto (o parte di esso) né utilizzarlo per sottendere la certificazione di prodotto.

L'apposizione del marchio ACCREDIA esclude che ACCREDIA:


- Accetti la responsabilità per il risultato della prova, o per qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare;
- Dia l'approvazione ad un campione di prova o ad un prodotto.

I rapporti di prova sono redatti su carta intestata del laboratorio. Se sono presenti nel documento prove accreditate è riportato il marchio ACCREDIA nell'intestazione delle pagine e le prove non accreditate ACCREDIA sono identificate da un asterisco mentre quelle subappaltate da due. Inoltre saranno riportate in calce rispettivamente le diciture "Prova non accreditata da ACCREDIA" e "Prova subappaltata".

Modalità di accesso al Laboratorio

Il Laboratorio è disposto a cooperare con i propri committenti per chiarire le loro richieste e per tenere sotto controllo le prestazioni erogate in relazione al lavoro eseguito e nel rispetto della riservatezza degli altri committenti. Per perseguire tali obiettivi, il laboratorio si impegna a garantire la possibilità di accesso per il Committente o per il suo rappresentante, accompagnati da collaboratori del Laboratorio, ai soli settori interessati per assistere alle prove eseguite per suo conto; tale accesso non compromette la riservatezza riguardante i lavori eseguiti per altri committenti visto che in laboratorio circolano campioni anonimi.

Il committente deve fare richiesta di autorizzazione indirizzata al Rappresentante legale ed al Responsabile di Laboratorio che rilascerà una autorizzazione scritta.

	Laboratorio del CoRFiLaC				D-MQ7.1-1
	CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO				
	REVISIONE	N° 16	DATA	30.09.2024	PAG. 8 DI 9

Trattamento dei dati, privacy

I trattamenti dei dati personali relativi al committente sono effettuati dai Laboratori del Corfilac esclusivamente allo scopo di svolgere correttamente le prove o le ricerche richieste. I dati personali trattati non saranno comunicati o diffusi a terzi secondo D.Lgs. n196/2003. Il titolare del trattamento in oggetto è il Legale Rappresentante.

Reclami

Il Laboratorio ha predisposto una procedura per la gestione dei Reclami ad esso indirizzati. Pertanto il Committente, quando lo ritenga opportuno, potrà avanzare reclami sull'operato del Laboratorio sia in forma verbale che scritta. Gli eventuali reclami dovranno essere indirizzati a: Responsabile del Laboratorio c/o CoRFiLaC, S.P. 25 Km 5 Ragusa Mare, 97100 Ragusa (RG) e dovranno contenere la puntuale e motivata indicazione dei rilievi e delle eccezioni.

Misurazione della soddisfazione del committente

Ferma l'applicazione di quanto previsto dal proprio sistema di gestione per la qualità certificata, nell'ottica del miglioramento continuo, il Committente può manifestare il suo grado di soddisfazione attraverso la compilazione del "Questionario Customer Satisfaction", disponibile sul sito Internet www.corfilac.it, oppure richiedendolo direttamente in sede.

Tariffe


Le tariffe delle prestazioni espletate dal Laboratorio CoRFiLaC sono visionabili nell'Elenco Analisi e Tariffe Laboratorio E-MQ 1-1 presente in forma cartacea presso l'accettazione campioni e sul sito www.corfilac.it. Sullo stesso sono indicati le prove accreditate ed il relativo metodo di prova. Nel caso di revisione dell'Elenco Analisi e Tariffe Laboratorio E-MQ 1-1, sarà cura del Laboratorio comunicare al committente, la versione aggiornata.

Termini di pagamento

Le prestazioni espletate dal Laboratorio CoRFiLaC vengono fatturate con cadenza semestrale e devono essere pagate entro il termine perentorio di 30gg dal ricevimento della fattura.

Modifiche e aggiornamento delle Condizioni Generali

Nel caso di modifiche e aggiornamenti alle Condizioni Generali del Servizio fin qui descritte, sarà cura del Laboratorio comunicare al committente, la versione aggiornata. Il numero di revisione e la data di emissione delle Condizioni Generali sono indicate nell'intestazione di ogni pagina del presente documento. Le "Condizioni Generali del Servizio di analisi applicate dal Laboratorio ai propri committenti sono disponibili sul sito www.corfilac.it, link; <https://corfilac.it/wp-content/uploads/2022/04/D-MQ7.1-1-CONDIZIONI-GENERALI-DEL-SERVIZIO-rev-15.pdf> o in forma cartacea presso il Laboratorio

	Laboratorio del CoRiLaC				D-MQ7.1-1
	CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO				
	REVISIONE	N° 16	DATA	30.09.2024	PAG. 9 DI 9

Dichiarazione di accettazione del documento

Dichiaro di aver preso conoscenza dei termini di collaborazione (condizioni generali del servizio) con il Laboratorio di analisi del CoRiLaC.

Denominazione dell'Azienda: _____

Sede: Città _____ Provincia _____

Indirizzo: _____

Legale Rappresentante: _____

Codice fiscale/Partita IVA: _____

Codice univoco: _____

PEC: _____

Recapito telefonico: _____

Data, lì

Firma per accettazione

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca.

Data, lì

Firma per accettazione
